



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati

dott.ssa Amina Simonetti	Presidente relatore
dott.ssa Daniela Marconi	Giudice
dott. Nicola Fascilla	Giudice

ha pronunciato a seguito di discussione orale all'udienza del 12.12.2024 la seguente

SENTENZA

nella causa proposta ex art. 281 *decies* c.p.c. iscritta al n. r.g. **26515/2023** e promossa da:

Parte_1 con sede legale in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51, (cod. fisc. e P.Iva *P.IVA_1*), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, dott. *Parte_2* [...] con gli avvocati prof. Vincenzo Mariconda *Email_1*, prof. Michele Centonze (*Email_2*, Francesca Pace (*Email_3*, Giulia Gallusi *Email_4*, e Giuseppe Spadaro *Email_5* con domicilio eletto in Milano, via Cerva n. 8, presso lo studio legale Mariconda e Associati.

Ricorrente

contro

CP_1 con sede in Milano, via Bernardo Quaranta, 45, (C.F. E P.IVA *P.IVA_2*), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante avvocato *CP_2* prof. *CP_3* (C.F. *C.F._1*, avv. *CP_2* (C.F. *C.F._2*) e avv **PIERPAOLO PLATANIA** (C.F. *C.F._3*), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio cesare 71 presso lo studio dell'avvocato Gianluca



Indaco, (C.F. C.F. 4), numero di telefax 0645422227, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_6, che li rappresenta e difende come da procure alle liti allegare alla memoria di costituzione,

Resistenti

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Parte_1

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in atti, previo ogni opportuno accertamento, respinta ogni contraria domanda, deduzione o eccezione:

IN VIA PRELIMINARE:

- respingere le domande preliminari di controparte - di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di Pt_1 per asserita incompetenza del Giudice adito e di sospensione del presente procedimento ex artt. 295 c.p.c. e/o 337, secondo comma c.p.c. - in quanto totalmente infondate;

IN VIA PRINCIPALE:

- accertare e dichiarare che Parte_1 - a seguito dell'esercizio del diritto di convertire in azioni le Obbligazioni da n. 1 a n. 20 emesse da CP_1 in data 12 aprile 2017 di cui ha acquistato la titolarità e il possesso in data 19 maggio 2021 (doc. n. 7 cit.) - ha acquistato e/o è divenuta titolare di n. 49.200 azioni della stessa CP_1 e/o comunque ha il diritto di ottenere n. 49.200 azioni di CP_1 del valore nominale di Euro 1 ciascuna, o il diverso numero di azioni che sarà ritenuto di sua spettanza all'esito del presente giudizio;

- condannare, quindi, gli Amministratori di CP_1 e, ove occorra, la stessa CP_1 a: (i) consegnare a Parte_1 le azioni di sua spettanza, provvedendo ad eseguire ogni adempimento a ciò prodromico e/o correlato e conseguente; (ii) iscrivere Pt_1 nel libro soci di CP_1, con la precisazione che l'acquisto della qualità di socio è avvenuta a far data dall'11 febbraio 2022 o dalla diversa data che sarà accertata nel presente giudizio; (iii) "depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione" dell'avvenuto aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni spettanti a Pt_1 (ex art. 2420 bis, terzo comma, c.c.); (iv) e, in generale, eseguire senza dilazione di tempo tutte le formalità e gli adempimenti dagli stessi dovuti, perché Parte_1 possa essere considerata a tutti gli effetti socia di CP_1 sin dalla data di conversione delle Obbligazioni per cui è causa o dalla diversa data che sarà accertata nel presente giudizio, e possa esercitare tutti i diritti e le facoltà ad essa spettanti in qualità di socia di CP_1

IN SUBORDINE: *solo per la denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga che Pt_1 ha già automaticamente acquistato la titolarità delle azioni CP_1 riservate ai titolari/possessori delle*



Obbligazioni CP_1 emesse il 12 aprile 2017 (doc. n. 3 cit.), voglia il Giudice adito, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria:

- ritenere e dichiarare che CP_1 ha l'obbligo di trasferire a Pt_1 le azioni alla stessa spettanti in conseguenza dell'esercizio del diritto di conversione delle Obbligazioni emesse il 12 aprile 2017 (come da docc. 3, 4 e 5 cit.);

- emettere, quindi, sentenza di trasferimento a Pt_1 delle 49.200 azioni di CP_1 del valore nominale di Euro 1 ciascuna, riservate ai titolari/possessori delle Obbligazioni CP_1 emesse il 12 aprile 2017 (docc. nn. 3 e 5), o del diverso numero di azioni che dovesse essere ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio;

CONDANNARE, in ogni caso, gli amministratori di CP_1 e, ove occorra, la stessa CP_1 ad eseguire tutti gli adempimenti da essi dovuti in funzione dell'acquisto, da parte di Pt_1, della titolarità delle predette azioni e della qualità di socio di CP_1

IN VIA ISTRUTTORIA: respingere tutte le domande istruttorie di parte resistente in quanto inammissibili e infondate e per gli ulteriori motivi esposti in atti.

Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio.

**CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CP_1 DELLA CP_4
[...] DELL'AVVOCATO CP_2 E DELL'AVVOCATO
PIERPAOLO PLATANIA**

"a) in via preliminare accertata la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri ai sensi dell'art. 45 dello statuto della CP_1 dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda avanzata in questa sede dalla Pt_1 per difetto di competenza del giudiceadito;

b) sempre in preliminare, anche se subordinata, sospendere ex art. 295 c.p.c. e/o art. 337, 2 comma, c.p.c., per tutti i motivi sopra esposti, il presente processo in attesa di definizione del processo pendente innanzi a questo Tribunale, sezione XV civile, RG. 788/2022, prossima udienza 13 febbraio 2024;

c) nel merito ed in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dell'exceptio doli generalis, rigettare la richiesta della Parte_1

d) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio".

In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 13 maggio 2024, si insiste nelle richieste formulate con la comparsa di risposta e pertanto, senza invertire l'onere della prova, si chiede: "ammettersi interrogatorio formale dell'amministratore della società ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) "Vero che i numero 20 (venti) certificati obbligazionari emessi dalla CP_1



in data 12 aprile 2017, ciascuno di importo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), tutti contrassegnati come documento 6 depositato dalla società ricorrente unitamente al ricorso che rammostra, sono stati sottoscritti da CP_3 CP_2 , Persona_1 e Persona_2 [...] e precisamente: (a) per euro 200.000,00 da Persona_1 relativamente ai certificati nn. 1, 2, 3 e 4; (b) per euro 200.000,00 da Persona_2 relativamente ai certificati nn. 5, 6, 7 e 8; (c) per euro 400.000,00 da CP_3 relativamente ai certificati nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; (d) per euro 200.000,00 da CP_2 relativamente ai certificati nn. 17, 18, 19 e 20”; 2) “Vero che i numero 20 (venti) certificati obbligazionari emessi dalla CP_1 in data 12 aprile 2017, ciascuno di importo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), tutti contrassegnati come documento 6 depositato dalla società ricorrente unitamente al ricorso che si rammostra, sono stati ritirati in data 28-31 luglio 2017 dai signori CP_3 CP_2 , Persona_1 e [...] Persona_2 dalla UBI Banca S.p.a., Filiale di Milano Monte Pietà, presso la quale erano in deposito come da documento 13 che si deposita con la presente comparsa e si rammostra”; 3) “Vero che i numero 20 (venti) certificati obbligazionari emessi dalla CP_1 in data 12 aprile 2017, ciascuno di importo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), tutti contrassegnati come documento 6 depositato dalla società ricorrente unitamente al ricorso che si rammostra, dopo essere stati ritirati in data 28-31 luglio 2017 dai signori CP_3 CP_2 , Persona_1 e Persona_2 [...] dalla UBI Banca S.p.a., Filiale di Milano Monte Pietà, presso la quale erano in deposito, venivano consegnati all’amministratore della CP_1 signor Persona_1 e custoditi tutti presso la sede legale della società che era sita in Milano, via Gaetano Donizetti n. 30”; 4) “Vero che i numero 20 (venti) certificati obbligazionari emessi dalla CP_1 in data 12 aprile 2017, ciascuno di importo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), tutti contrassegnati come documento 6 depositato dalla società ricorrente unitamente al ricorso che si rammostra, nel mese di gennaio 2020 sono stati trasferiti da Persona_1 presso la nuova sede legale della società, ovvero l’immobile sito in Milano, via Filippo Corridoni n. 11, presso il quale ha sede anche lo studio dell’avvocato Paolo Sciumé”; 5) “Vero che la Pt_1 si è resa parte cessionaria dei titoli obbligazionari per consentire all’avvocato Paolo Sciumé di ottenere la titolarità della partecipazione azionaria in Parim”. Si indicano a testi i signori Testimone_1 domiciliato presso CP_5 con sede in Castelvetro di Modena, via Spilamberto 30/C; Testimone_2 domiciliata in Gallarate (Varese) via G. Trombini 5; Persona_1 residente in Milano via Giovanni Antonio Amadeo n. 24. Si chiede, inoltre, ammettersi l’interrogatorio formale dell’amministratore della società ricorrente sul seguente capitolo di prova: 6) “Vero che la quota del 97,5% del capitale della società Parte_1 detenuta dalla Unione Fiduciaria S.p.a. è di proprietà o è stata di proprietà di Paolo Sciumé”. Sullo stesso capitolo 6) si



chiede ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore o la prova per testi, qualora qualificata terzo, dello stesso legale rappresentante pro tempore della Unione Fiduciaria S.p.a. con sede in Milano alla via Amadei 4, c.f. e P. Iva P.IVA_3 .

In ogni caso si chiede di ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c., alla Unione Fiduciaria S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano alla via Amadei 4, c.f. e P. Iva P.IVA_3 l'esibizione e il deposito in copia leggibile e/o in originale del contratto o mandato di intestazione fiduciaria della quota del 97,5% del capitale della società Parte_1 sin dalla costituzione di quest'ultima".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la società Parte_1 (di seguito Pt_1) ha chiesto al Tribunale la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti al fine di accertare e dichiarare che, a seguito dell'esercizio del diritto di conversione in azioni delle obbligazioni emesse da CP_1 (di seguito Pt_3) è divenuta titolare di n. 49.200 azioni di CP_1 e, di conseguenza, condannare quest'ultima e i suoi amministratori a consegnare le azioni di sua spettanza, a iscriverla nel libro soci, a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese attestazione dell'avvenuto aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore di cambio delle obbligazioni convertite azioni spettanti a Pt_1 , nonché a eseguire tutti gli adempimenti necessari per garantirle l'esercizio dei diritti sociali di socia.

A sostegno delle proprie ragioni Pt_1 ha dedotto che: nei mesi di aprile e luglio 2017 l'Assemblea straordinaria di CP_1 aveva deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario di euro 1.000.000,00 rappresentato da n. 20 obbligazioni al portatore, convertibili in azioni, di euro 50.000,00 ciascuna al tasso del 5% annuo con scadenza 31.12.2022; che il regolamento delle obbligazioni prevedeva la facoltà di conversione da esercitabile tra il primo gennaio e il quindici febbraio di ogni anno; che il rapporto di cambio, in caso di conversione, era di una obbligazione per 2.460 azioni per un totale di 49.200 azioni e, pertanto, correlativamente all'emissione del prestito obbligazionario, era stato deciso l'aumento del capitale sociale per un massimo di n. 49.200,00 azioni da un euro ciascuna; che in data 18-19 maggio 2021 Pt_1 aveva acquistato tutti i venti titoli obbligazionari dal precedente titolare Avv. Paolo Sciumè; che gli amministratori di CP_1 si erano rifiutati di riconoscere a Pt_1 qualsiasi diritto connesso ai titoli acquistati fra cui, in primo luogo, gli interessi maturati sul prestito obbligazionario, costringendo la ricorrente ad agire in via monitoria dinanzi al Tribunale di Milano da cui otteneva due decreti ingiuntivi, uno per euro 185.890,00, opposto¹ e l'altro (DI n. 11882/2022 RG

¹ Successivamente conclusosi con sentenza in RG 788/2022 emessa in data 18.4.2024 di rigetto dell'opposizione di Pt_3 ,



25400/2022 Trib Milano) per euro 55.760,00 non opposto, divenuto definitivo ed esecutivo; che in data 11.02.2022 aveva esercitato il diritto di conversione mediante “dichiarazione di conversione” ricevuta dal Notaio Avv. Maria Cammarata dandone pronta comunicazione a CP_1 e ai suoi amministratori; che gli amministratori di CP_1 si erano rifiutati di consegnare le azioni ripetutamente richieste con l’invio di due lettere di diffida. Alla luce di quanto sopra esposto Pt_1 ha sostenuto di essere titolare della quota di capitale sociale di CP_1 rappresentata dai titoli azionari in virtù della conversione delle obbligazioni ancora in suo possesso.

Il contraddittorio è stato instaurato verso la società e personalmente i suoi amministratori CP_3 [...] CP_6 e Pierpaolo Platania i quali tutti si sono costituiti tempestivamente in data 29.12.2023, per l’udienza del 9.01.2024, Pt_3 , eccependo:

in via preliminare

l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda avanzata da Pt_1 per difetto di competenza del giudice adito, dal momento che ai sensi dell’art. 45 dello Statuto “*Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto e comunque le controversie fra soci, oppure fra soci e la Società in ordine ai rapporti sociali, saranno deferite per la risoluzione ad un arbitro unico che avrà sede in Milano*”;

in subordine la sospensione del processo ai sensi dell’art. 275 e/o 337 comma 2 c.p.c. fino alla definizione della controversia RG 788/2022, pendente sempre dinanzi al Tribunale di Milano (opposizione al DI di euro 185.890,00) , nella quale era stata sollevata verso Pt_1 l’*exceptio doli generalis* – sostenendo che l’operazione economico finanziaria posta in essere dalla stessa era stata condotta con dolo avendo quest’ultima ricevuto in modo illecito ed illegittimo i titoli obbligazionari e altrettanto illecitamente azionato i diritti ad essi connessi – costituisse l’antecedente logico giuridico dal quale dipendeva la decisione del presente giudizio posto che, in caso di accoglimento dell’eccezione Pt_1 non avrebbe potuto esercitare i diritti connessi ai titoli obbligazionari tra cui la conversione richiesta;

nel merito

exceptio doli generalis sostenendo che Pt_1 si era resa parte cessionaria dei titoli obbligazionari dall’avv Paolo Sciumè solo ed esclusivamente per consentire al medesimo di ottenere le azioni Pt_3 derivanti dalla conversione che altrimenti non avrebbe potuto ottenere in ragione dell’appropriazione indebita dei titoli obbligazionari.

Concessi i termini di cui all’art. 281-*duodecies* comma 5 c.p.c. e respinte le istanze istruttorie la causa è stata discussa dinanzi al Collegio all’udienza del 12.12.2024



L'eccezione di arbitrato

In via preliminare occorre esaminare l'*exceptio compromissi*. Parte resistente, invero, evidenzia come la controversia di cui si discute dovrebbe essere ricondotta nell'alveo di efficacia della clausola compromissoria contenuta nello statuto di **Pt 3**, all'art. 45.01, ai sensi della quale *“Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto e comunque le controversie fra soci, oppure fra soci e la Società in ordine ai rapporti sociali, saranno deferite per la risoluzione ad un arbitro unico che avrà sede in Milano. L'arbitro unico dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, secondo la procedura di seguito descritta. La parte che intende introdurre l'arbitrato dovrà darne comunicazione scritta alle altre parti e dovrà richiedere la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro unico applicherà il diritto italiano ed opererà in modo rituale. Le spese di arbitrato saranno sostenute da una o più parti secondo quanto decretato dall'arbitro unico. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile”*.

Dal momento che la lite in corso sarebbe geneticamente correlata alla qualità di socio e alla circostanza che l'operazione contrattuale tra socio e società, rispetto alla quale il primo si pone in posizione di soggetto terzo, rappresenta uno strumento per la realizzazione di interessi tipicamente sociali, si rientrerebbe senza dubbio nel concetto di inerenza al rapporto sociale, con la conseguente operatività della predetta clausola.

Il Tribunale non concorda sulla prospettazione difensiva dei resistenti e reputa infondata l'eccezione . Invero, come sostenuto in giurisprudenza, *“deve escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola. In particolare qualora un contratto sociale preveda la devoluzione a un collegio arbitrale di ogni controversia tra i soci, la stessa deve essere interpretata - in mancanza di espressa volontà contraria - nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie inerenti al rapporto societario e relative pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale”* (Cass. 7501/2014).

Pertanto, la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società, può essere riferita alle controversie che abbiano la loro *causa petendi* nel contratto sociale o ad esse connesse, ma non anche alle controversie in relazione alle quali il contratto sociale costituisca solo un presupposto storico: nel caso in esame la pretesa della ricorrente che rivendica la qualità di socia non si fonda sul contratto sociale.



Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, **Pt_1** chiede che sia riconosciuta la sua qualità di socio di **CP_1** perché portatrice delle obbligazioni convertibili in azioni emesse e per avere legittimamente esercitato, in conformità al regolamento del prestito obbligazionario, il diritto di conversione connesso alle menzionate obbligazioni.

Le parti resistenti, invece, contestano che **Pt_1** sia venuta in possesso legittimamente delle obbligazioni convertite, adducendo che essa avrebbe acquistato le obbligazioni in questione da soggetto non legittimato a trasferirglielle.

Nessuna di queste questioni poste a fondamento di azione ed eccezione trova la sua *causa petendi* nel contratto sociale a cui afferisce la clausola compromissoria sopra riportata.

La *causa petendi* è inerente il possesso dei titoli obbligazionari e il regolamento obbligazionario: la pretesa di **Pt_1** di ricevere da Par. Im le azioni discende dal possesso da parte di **Pt_1** delle obbligazioni convertibili emesse da **Pt_3** e dalla allegazione di esercizio del diritto di conversione come previsto nel regolamento delle obbligazioni.

Da ciò discende l'operatività dell'art. 7 del Regolamento di emissione del prestito obbligazionario di **CP_1** (doc. 4 parte ricorrente) che stabilisce il deferimento all'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la società (**Pt_3** ha sede a Milano, doc.2 ricorrente) di qualsiasi controversia tra gli obbligazionisti e la società, qual è quella che ci occupa nel caso di specie: da ciò consegue che la causa rientra nella competenza del Tribunale di Milano adito, accordo sulla competenza che supera la convenzione di arbitrato statutaria.

Il difetto di legittimazione passiva

Da ultimo sempre in via preliminare occorre soffermarsi sulla questione del difetto di legittimazione passiva dei convenuti amministratori di **CP_1** sottoposta alle parti dal Collegio giudicante all'udienza del 12.12.2024 nel rispetto del principio del contraddittorio. Invero, *"(..) le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato"* (Cass. n. 23721/2009; Corte di Appello di Firenze n. 2459/2021).

Sono privi di legittimazione passiva gli amministratori persone fisiche **CP_3** **CP_2** e Pierpaolo Platania dal momento che in relazione all'oggetto della domanda (consistente, in primo luogo, nel riconoscimento a **Pt_1** della qualità di socio di **CP_1** in quanto portatrice delle obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla stessa **CP_1** e per avere legittimamente esercitato il



diritto di conversione) unico soggetto legittimato passivo è la **CP_7** e non anche gli amministratori personalmente e in via autonoma i quali, pur essendo tenuti in virtù dell'immedesimazione organica ad eseguire le richieste di **Pt_1** laddove la stessa dovesse risultare vittoriosa nel presente procedimento, non sono destinatari del predetto obbligo che grava solo sulla Società.

Sulla eccezione di Giudicato

La difesa della ricorrente nell'ambito della discussione in prima udienza ha sollevato anche eccezione di giudicato in relazione alla mancata opposizione da parte di **Pt_3** del DI n. 11882/2022 RG 25400/2022 emesso su ricorso di **Pt_1** per il pagamento di una trance di interessi sul prestito obbligazionario.

Invero, sebbene **Pt_3** non abbia contestato il fatto allegato da **Pt_1** che il DI non è stato opposto, in atti manca la produzione, contrariamente a quanto affermato anche in comparsa conclusionale dalla ricorrente, del decreto ingiuntivo essendo stato prodotto quale doc. 15 solo il ricorso monitorio di cui non risulta il numero di RG, e quale doc. 20 le copie autentiche dei titoli obbligazionari.

In difetto della produzione del decreto ingiuntivo di cui si invoca il passaggio in giudicato ritiene il Tribunale di disattendere l'eccezione di giudicato, non provata.

La richiesta di sospensione ai sensi degli artt. 295 c.p.c.

Sempre in via preliminare occorre affrontare la richiesta di sospensione ai sensi degli artt. 295 e/o 337 comma 2 c.p.c. formulata da parte resistente sul presupposto che il procedimento RG 788/2022, pendente sempre innanzi al Tribunale di Milano – di opposizione proposta da **CP_1** al decreto ingiuntivo n. 19301/2021 con il quale il Tribunale le aveva ingiunto di pagare a **Pt_1** la somma di euro 185.890,00 a titolo di interessi maturati in relazione alle medesime obbligazioni causa petendi della presente azione– costituisca l'antecedente logico giuridico dal quale dipende la risoluzione del caso di specie dal momento che, se venisse accolta l'*exceptio doli generalis* sollevata sempre nei confronti di **Pt_1**, ne conseguirebbe l'impossibilità, per quest'ultima, di esercitare i diritti connessi ai titoli obbligazionari, tra cui la conversione richiesta.

A questa richiesta si è opposta la ricorrente rilevando la diversità di *petitum* nei due giudizi e contro eccependo il giudicato su di un decreto ingiuntivo precedentemente emesso da questo Tribunale, non opposto dalla ingiunta **Pt_3** e avente ad oggetto il pagamento di una precedente trance di interessi relativi al medesimo prestito obbligazionario.

Alla data di decisione della presente causa deve riscontrarsi che il processo RG 788/2022 è stato deciso con sentenza N 4977/2024 che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19301/21 proposta da



Par ^P ritenendo infondata l'eccezione sollevata dall'opponente e da questa qualificata come *exceptio doli generalis*. Allo stato non risulta pendente impugnazione avverso quella sentenza del Tribunale².

Nel caso in esame l'istanza di sospensione secondo lo strumento di cui all'art. 295 c.p.c. non può trovare accoglimento giacché, secondo gli indirizzi interpretativi di legittimità qui seguiti, la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non trova applicazione allorché l'ipotetica causa pregiudicante (qui l'opposizione al decreto ingiuntivo) sia già stata già definita, ancorché con pronuncia non definitiva.

Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato già definito con sentenza seppure non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato esclusivamente ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 10027 del 2012; Cass., Sez. Un., n. 21348 del 2012; Cass., Sez. Un., n. 21763 del 2021).

Invero qui non può trovare nemmeno piena applicazione il diverso rimedio di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (secondo il quale, come noto, *“quando l'autorità della sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”*) perché non risulta ancora proposta impugnazione avverso la sentenza che ha deciso la causa c.d. pregiudicante, ma il principio che da questa norma (art 337 co 2 cpc) si trae secondo la rivisitazione condotta dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 10027/2012 a Sezioni Unite consente di uniformarsi alla decisione già espressa tra le parti da questo Tribunale con la sentenza 4977/2024 .

In proposito, tale strumento secondo gli ultimi orientamenti applicativi si riferisce anche alle cause “pregiudicanti” definite con sentenze non avente l'efficacia della cosa giudicata, in quanto suscettibili di mezzi di impugnazione ordinaria.

Tale interpretazione, sostenuta anche dalla più autorevole dottrina, presuppone che la sentenza produca un'efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è resa, prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, dispiegando i suoi c.d. effetti positivi-conformativi (anche se non irrevocabili), sulle cause dalla stessa “pregiudicate”.

L'art. 337 comma 2, c.p.c. impone allora al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all'autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante. In caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa pregiudicata, nell'ipotesi in cui ove ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata, sulla base di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere.

² Può in aggiunta rilevarsi che evidenti ragioni sussistevano per escludere la riunione al giudizio RG 788/2022 considerando la diversità delle fasi (RG 788/2022 introdotto nei primi mesi dell'anno 2022, il presente a luglio 2023) e soprattutto dei riti (l'uno (RG 788/2022) di opposizione a DI regolato da rito processuale ante entrata in vigore della riforma introdotta dal d lgs 149/2022, il presente procedimento instaurato con ricorso semplificato ex art 281 undecies cpc).



Secondo tale meccanismo, quindi, nella causa pregiudicata “è indispensabile un espresso vaglio di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (cfr., tra l'altro, Cass., ord. 30/07/2015, n. 16142; Cass., ord. 12/11/2014, n. 24046; v. pure Cass., sez. un., 19/06/2012, n. 10027; Cass., ord. 25/11/2010, n. 23977 e Cass., ord., 18/11/2013, n. 25890).

L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato che sta nell'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022)³.

Nel caso in esame sebbene non sussista il presupposto per invocare la sospensione ex art 337 co 2 cpc non risultando la proposizione di impugnazione avverso quella sentenza, tuttavia un giudizio sulla controvertibilità della decisione può essere espresso e porta ad una valutazione negativa escludendo l'ipotesi di sospensione.


Consegue quindi dalla pronuncia intercorsa tra le stesse parti sul tema della legittimità dell'esercizio dei diritti inerenti le obbligazioni in possesso di *Pt I* in relazione all'acquisto non in buona fede dal terzo un effetto conformativo nel presente giudizio indipendentemente dal suo passaggio in giudicato.

Infatti, il Collegio non individua nelle allegazioni delle parti elementi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nella causa rG 788/22 con la sentenza 4977/2024 come di seguito si va ad esporre.

Nel merito

Nel merito parte ricorrente chiede che venga accertata che è titolare di n. 49.200 azioni che le spettano a seguito dell'esercizio, in data 11-12.02.2022, del diritto di conversione delle n. 20 obbligazioni *CP_I* 5% 12.04.2017, acquistate in data 19.05.2021, con la conseguente condanna di *CP_I* alla consegna delle azioni, all'iscrizione nel libro soci nonché al compimento, ai sensi degli artt. 2420-bis e 2444 c.c., di tutti gli adempimenti necessari affinché *Pt I* sia considerata socia di *CP* - Im.

³ Cfr., tra l'altro, “In tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale”. (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 34966 del 17/11/2021)



La società **CP_1** non ha contestato il possesso delle obbligazioni convertibili da parte di **Pt_1**, né che questa abbia esercitato il diritto di conversione, ma ha inteso paralizzarne l'esercizio con una eccezione che ha qualificato come *exceptio doli* ai fini e per gli effetti di cui all'art 1993 co 2 c.c..


Pt_1 ha prodotto in giudizio all'udienza del 10 aprile 2024 gli originali delle obbligazioni e la società **Pt_3**, presente in udienza con il suo legale rappresentante avv **CP_6**, non ha eccepito nulla sui titoli e sul fatto che fossero i certificati delle obbligazioni convertibili emesse ad aprile 2017⁴. Per completezza, si deve evidenziare, al di là di ciò che può affermarsi in applicazione del principio di non contestazione dei fatti da parte di **Pt_3**, che dai documenti di causa emerge che:

- nell'aprile-luglio del 2017 **CP_1** ha emesso un prestito obbligazionario del valore di euro 1.000.000,00 con durata sino al 31.12.2022, rappresentato da n. 20 azioni al portatore, convertibili, di euro 50.000,00 ciascuna (docc. 3, 4, 5 e 6 parte ricorrente);
- correlativamente è stato deciso l'aumento del capitale sociale per un massimo di 49.200,00 azioni da euro 1,00 ciascuna da riservare agli obbligazionisti in sede di conversione (docc. 3,4,5 e 6 citati);
- in data 18-19 maggio 2021 **Pt_1** ha acquistato tutti e 20 i titoli obbligazionari di cui sopra dall'Avv. Paolo Sciumé, (doc. 7 parte ricorrente), i cui originali sono attualmente in possesso di **Pt_1** che li ha esibiti all'udienza del 10.4.2024 e successivamente li ha depositati in copia nel PCT con dichiarazione di conformità all'originale ad opera di notaio (doc. 20 parte ricorrente);
- in data 11.02.2022 **Pt_1** ha esercitato il diritto di conversione inerente i titoli mediante "dichiarazione di conversione" ricevuta dal Notaio Avv. Maria Cammarata (doc. 8 parte ricorrente), dandone comunicazione a **CP_1** e ai suoi amministratori (doc. 16 parte ricorrente).

Da quanto esposto risulta che **Pt_1**, acquistando i predetti certificati obbligazionari, è divenuta titolare di tutti i diritti connessi ai titoli, tra cui quello di conversione delle obbligazioni in azioni, con conseguente acquisto di corrispondente quota capitale sociale di Par.Im pari al rapporto di conversione stabilito sui titoli e nel regolamento approvato dalla emittente.

Invero, le obbligazioni convertibili di cui è causa hanno natura di titoli di credito al portatore, per cui il trasferimento del titolo opera con la consegna ex art 2003 co 1 c.c. e, giusta applicazione dell'art. 2003 comma 2 c.c., nel rapporto con il debitore, la consegna del documento configura un negozio astratto di

⁴ Questa la verbalizzazione dell'udienza del 10 aprile 2024 "L'avv Pace esibisce gli originali dei 20 titoli obbligazionari numerati progressivamente dal n. 1 al n. 20 ciascuno di € 50.000,00 emessi da **CP_1** con data 12/04/2017 e si riserva di produrre copia dichiarata conforme all'originale da notaio; gli originali esaminati anche dall'avv **CP_6** vengono riconsegnati all'avv Pace.



trasferimento, tale da attribuire all'*accipiens* l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una *iusta causa traditionis*, sicché il debitore ha il dovere di adempiere (Cass. Civ. n. 10694/2001).

Pt_3 , come si è detto, per paralizzare l'esercizio del diritto inerenti i titoli obbligazionari in possesso di **Pt_1** ha dedotto che questa li ha ricevuti dall'avv Paolo Sciumè il quale li aveva sottratti ai legittimi titolari appropriandosene indebitamente, **Pt_1** li avrebbe acquistati dall'avv Paolo Sciumè non in buona fede ma al fine di altrettanto illecitamente azionare verso **Pt_3** i diritti a essi connessi; in particolare **Pt_1** si sarebbe resa parte cessionaria dei titoli obbligazionari solo ed esclusivamente per consentire all'Avv. Paolo Sciumé di ottenere quanto non avrebbe potuto direttamente ottenere in ragione dell'appropriazione indebita dei titoli in danno dei legittimi titolari **CP_3** **CP_2** [...] **Persona_1** e **Persona_2** .

Con questa allegazione, volendo, dunque, valorizzare quanto esposto alle pagine 5 (ultimo capoverso) pag 6 (par (i)), pag 7 (par (ii), (iii)), **Pt_3** ha dichiarato di sollevare l' *exceptio doli generalis* ex art 1993 co 2 c.c. (pag 9 del ricorso) .

Invero **Pt_3** ha sollevato a **Pt_1** - deducendo un acquisto a non domino in mala fede per fungere da schermo al reale titolare dei certificati obbligazionari, reo di appropriazione indebita già denunciata (v. docc. 3 e 4 convenuta), da individuarsi nell'avv. Paolo Sciumè - l'eccezione personale di difetto di titolarità.

Conclusioni che si pongono in linea con la sentenza n.4977/24 emessa in data 18.04.2024 in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 788/2022, che, in relazione alla medesima eccezione, ha disconosciuto trattarsi di *exceptio doli generalis* ex art 1993 co 2 c.c.. dove si legge “*Sul punto, deve richiamarsi il disposto dell’art. 1993 cc, che recita testualmente, al primo comma, che il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione e, al secondo comma, che il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. Detto ultimo comma, che identifica la cd. exceptio doli generalis, esplicita che, affinché possano opporsi al possessore del titolo le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al dante causa, se non occorre la prova di una vera e propria collusione, è necessaria almeno la dimostrazione che l’acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest’ultimo le difese, privandolo delle eccezioni*



che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno (v. Cass. Civ. n. 15580/2022).”

Parte resistente non ha indicato quale sarebbe stato il programma posto in essere da Pt_1 e dall'Avv. Paolo Sciumè al fine di danneggiarla come emittente delle obbligazioni, mancano elementi, in un contesto in cui le obbligazioni sono state emesse dalla società, pagate (doc.17 Pt_1) e convertite secondo il loro regolamento (doc. 8 Pt_1), che consentano di individuare un danno della emittente derivante dall'esercizio dei diritti cartolari da parte di Pt_1 piuttosto che dagli altri soggetti indicati come i legittimi detentori, manca l'allegazione e dimostrazione che l'acquisto delle obbligazioni sia stato fatto in mala fede con il proposito di impedire a quest'ultima le difese, privandola delle eccezioni che avrebbe potuto opporre ai precedenti portatori e di arrecarle così un danno.

Comunque l'eccezione sollevata da Pt_3 è risultata infondata perché non ha dimostrato, a fronte della prova offerta da Pt_1 degli elementi costitutivi della sua pretesa, la qualità di non proprietario delle obbligazioni in capo all'avv Paolo Sciumè, nè ha dimostrato alcun fatto da cui far discendere una valutazione di mala fede nell'acquisto in capo a Pt_1 : nessuna delle prove documentali e orali articolate dalla resistente sono idonee a dimostrare questi due presupposti.

A fronte di tali lacune nella difesa di Pt_3 va detto che, invece, Pt_1 ha dimostrato che il suo *dante causam* ha versato a Pt_3 la somma di euro 600.000 in data 5 maggio 2017, prossima alla data di emissione delle obbligazioni (12 aprile 2017) con la causale “Per conto acquisto Obbligazioni” (doc. 17 ricorrente); Pt_3 ha inteso dimostrare il possesso delle obbligazioni da parte dei terzi rispetto all'avv Paolo Sciumè con la produzione di ordini di trasferimento delle obbligazioni dal conto deposito di CP_1 presso Ubi Banca ai conti di soggetti terzi impartiti a luglio 2017. Invero questa circostanza del deposito dei titoli, acquistati dall'avv Paolo Sciumè con pagamenti a Pt_3, presso conti di soggetti diversi dall'avv Paolo Sciumè, in sé non è univoca né decisiva perché nulla dimostra circa i trasferimenti dei titoli fino all'ultimo, certo tra l'avv Sciumè e Pt_1.

Invero l'art 2003 co 2 c.c. afferma il principio secondo cui “*nel rapporto con il debitore, la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis, sicché il debitore ha il dovere di adempiere*” (Cass civ n. 10694/2001)

Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione formulata dalla resistente.

Consegue che Par Im spa, avendo Pt_1, possessore dal 19 maggio 2021 dei certificati obbligazionari dal n. 1 al n. 20 emessi da Pt_3 con delibera dell'assemblea dei soci del 12 aprile 2017, esercitato in data 11-12 febbraio 2022 il suo diritto potestativo alla conversione, è obbligata a



porre in essere gli adempimenti previsti dalla delibera di emissione del prestito obbligazionario e dagli art. 2420, 2420-bis e 2444 c.c., ossia

- a emettere n. 49.200 azioni spettanti a **Pt_1** che ha acquistato lo status di socio dalla comunicazione della dichiarazione di conversione,
- a consegnare a **Pt_1** le azioni,
- a iscrivere **Pt_1** nel libro soci e
- a comunicare al registro delle imprese attestazione dell'aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse .

Il governo delle spese

In virtù del principio della soccombenza, la resistenza società Par. Im S.pA.. va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenendo conto – alla luce del valore della causa – dei valori medi del relativo scaglione di riferimento, delle questioni trattate e della scansione della lite.

Si ritiene, invece, di compensare le spese tra **Pt_1** e le persone fisiche **CP_3** **CP_2** [...] e Pierpaolo Platania essendo queste ultime prive, giusta eccezione sollevata dall'ufficio, di legittimazione passiva in relazione alla domanda del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da **Parte_1** nei confronti di **CP_3** **CP_2** Pierpaolo Platania e Par Im S.p.A ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara la carenza di legittimazione passiva di **CP_3** **CP_2**, Pierpaolo Platania; accoglie la domanda della ricorrente e, accertato che **Parte_1** ha chiesto l'11-12 febbraio 2022 la conversione delle 20 obbligazioni **Pt_3** 5% 2017-2022 CV, condanna Par Im spa in persona dei suoi amministratori in carica p.t. a emettere le n. 49.200 azioni spettanti a **Parte_1** a consegnare le n. 49.200 azioni a **Parte_1** a iscrivere **Parte_1** nel libro soci e a effettuare le comunicazioni di legge al registro delle imprese.

Condanna Par Im S.p.A. alla rifusione delle spese processuali a favore della convenuta liquidate in euro 15.000 per compensi oltre ad euro 545,00 per spese non ripetibili, al rimborso delle spese generali, IVA e CPA di legge.

Compensa le spese tra **Parte_1** e in resistenti **CP_3** **CP_2** e Pierpaolo Platania.

Così deciso in Milano, 12 dicembre 2024



Il Presidente
Amina Simonetti

Arbitrato in Italia